

SENATO DELLA REPUBBLICA

III. LEGISLATURA

(N. 1944)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro di Grazia e Giustizia**

(GONELLA)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(TAVIANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 FEBBRAIO 1962

Istituzione della Accademia nazionale della Magistratura

ONOREVOLI SENATORI. — Dalla particolare natura ed importanza delle funzioni attribuite ai magistrati, dalla complessità delle questioni che quotidianamente debbono ricevere esatta ed illuminata soluzione, dal prestigio di cui l'Ordine giudiziario deve godere in relazione al fine che deve conseguire e che è quello di mantenere l'autorità del diritto nello Stato, promana la necessità che i magistrati siano in possesso di doti morali e intellettuali particolarmente elevate e offrano garanzia di solida e profonda preparazione tecnico-professionale.

Una tale esigenza è stata sempre avvertita da tutti coloro che per qualsiasi ragione hanno avuto modo di occuparsi dei problemi della giustizia e di operare nell'ambito dei medesimi; tra l'altro, criteri di severa selezione hanno sempre presieduto ai concorsi di ammissione in Magistratura ed hanno assicurato, per l'esercizio delle funzioni giudiziarie, il costante afflusso di giovani preparati.

Tutto ciò non può tuttavia essere ritenuto sufficiente, in quanto il semplice cri-

terio della severa selezione, preordinato soprattutto all'accertamento di nozioni astratte, rischia di dimostrarsi sterile se non integrato da mezzi atti a favorire la formazione, la preparazione ed il perfezionamento del magistrato dal punto di vista pratico e professionale.

Ciò appare tanto più necessario se si pone mente al fatto che l'attività giudiziaria deve corrispondere alle esigenze della vita moderna in continua evoluzione, nè può sottrarsi ai compiti che man mano si presentano in relazione a nuove situazioni e nuovi problemi, che non è facile ricondurre nell'ambito delle norme esistenti.

Il disegno di legge allegato ha appunto lo scopo di soddisfare l'esigenza della formazione, preparazione, aggiornamento e specializzazione tecnico-professionale del magistrato. A tanto si provvede istituendo, con sede in Roma presso il Ministero di grazia e giustizia, l'Accademia nazionale della Magistratura (articolo 1). L'articolo 2 di detto disegno indica gli scopi dell'Accademia, stabilendo che essa organizza corsi di studio

teorico-pratici diretti, in primo luogo, alla preparazione dei laureati in giurisprudenza, che si propongono di partecipare al concorso per l'ammissione in Magistratura. Tali corsi di studio costituiranno, dunque, una necessaria integrazione degli studi universitari, con ulteriore approfondimento ed estensione delle cognizioni già acquisite e con particolare riferimento ai compiti ed alle funzioni del magistrato.

Oltre a quelli per aspiranti, l'Accademia organizza corsi di studio per la formazione, il perfezionamento, la specializzazione e l'aggiornamento dei magistrati.

Accanto a questi, che rappresentano i compiti precipui dell'Accademia, altri se ne pongono che si possono definire collaterali, ma che non sono certamente di minore impor-

tanza. L'Accademia organizza, infatti, corsi speciali per magistrati stranieri, diretti ad illustrare l'ordinamento giudiziario e, in genere, la legislazione italiana; promuove lo studio di problemi di ordine sociologico; organizza incontri e dibattiti su questioni riguardanti i problemi della giustizia; favorisce ricerche di diritto comparato; agevola scambi di visite tra magistrati italiani e stranieri (articolo 4).

Gli altri articoli del disegno di legge regolano l'organizzazione dell'Accademia.

Notevole interesse assumono le disposizioni che prevedono l'istituzione presso ciascuna sede di Corte di appello di una Sezione distrettuale dell'Accademia e di una Sezione provinciale presso ogni Tribunale, sede di capoluogo di provincia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione).

È istituita, con sede in Roma presso il Ministero di grazia e giustizia, l'Accademia nazionale della Magistratura.

Art. 2.

(Corsi di studi).

L'Accademia organizza corsi di studio teorico-pratici:

a) per la preparazione dei laureati in giurisprudenza, che si propongono di partecipare al concorso per l'ammissione in Magistratura;

b) per la formazione, il perfezionamento, la specializzazione e l'aggiornamento dei magistrati.

L'Accademia può organizzare inoltre corsi speciali per magistrati stranieri, diretti ad illustrare l'ordinamento giudiziario, e, in genere, la legislazione italiana.

Art. 3.

(Attività scientifiche e culturali).

L'Accademia promuove, costituendo appositi comitati, lo studio dei problemi giuridici che interessino l'ordine giudiziario nonché lo studio di problemi di ordine scientifico e pratico.

Promuove conferenze, incontri e dibattiti su questioni riguardanti i problemi della giustizia; favorisce ricerche di diritto comparato, mantenendo i contatti con le facoltà di diritto e con istituzioni scientifiche italiane e straniere; agevola scambi di visite tra i magistrati italiani e stranieri per lo studio dei rispettivi ordinamenti, e a tale scopo può istituire borse di studio per i magi-

strati italiani che si recano all'estero e provvedere all'ospitalità per i magistrati stranieri. Conferisce premi per i migliori studi scientifici e ne favorisce la pubblicazione.

Art. 4.

(Membri dell'Accademia).

Membri dell'Accademia possono essere i magistrati ordinari, in servizio o a riposo, appartenenti a tutte le categorie.

Art. 5.

(Presidenza e Consulta accademica).

Presidente dell'Accademia è il Primo Presidente della Corte di cassazione. Sono membri della Presidenza dell'Accademia il Presidente del Tribunale superiore delle acque, il Procuratore generale e l'Avvocato generale della Corte di cassazione, i Presidenti titolari delle Sezioni di detta Corte.

La Presidenza dell'Accademia fissa le norme regolamentari per il funzionamento dell'Accademia e determina annualmente il programma delle attività accademiche.

La Consulta accademica è composta dalla Presidenza dell'Accademia e dai Presidenti delle Sezioni distrettuali: ha il compito di cooperare all'elaborazione dei programmi dell'attività accademica.

Art. 6.

(Sezioni distrettuali).

Presso ogni sede di Corte di appello è istituita una Sezione distrettuale dell'Accademia.

La Presidenza distrettuale è composta dal Presidente della Corte di appello, che la presiede, dal Procuratore generale della Corte di appello e dai Presidenti di Sezione della Corte stessa.

La Presidenza distrettuale ha il compito di prendere iniziative per attuare, nell'ambito del distretto della Corte di appello, il

programma accademico annualmente fissato dalla Presidenza nazionale e di prendere le iniziative di ricerche e di studio inerenti alle facoltà dell'Accademia.

Art. 7.

(Sezioni provinciali).

Presso ogni Tribunale di capoluogo di provincia è istituita una Sezione provinciale dell'Accademia.

La Presidenza provinciale è composta dal Presidente del Tribunale, che la presiede, dal Procuratore della Repubblica, dai Presidenti di Sezione del Tribunale e dal Pretore dirigente.

La Presidenza provinciale ha il compito di prendere iniziative per attuare, nell'ambito della provincia, il programma accademico annualmente fissato dalla Presidenza nazionale e di prendere le iniziative di ricerche e di studi inerenti alle finalità dell'Accademia.

Art. 8.

(Segreteria).

Presso la Presidenza dell'Accademia e la Presidenza distrettuale e provinciale le funzioni di segretario sono affidate ad un magistrato scelto dai rispettivi Presidenti.

Art. 9.

(Copertura).

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con i fondi stanziati sul capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1962-63 corrispondente a quello n. 46 dell'esercizio 1961-62.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, i fondi di cui al precedente comma, fra i capitoli da istituire in relazione ai vari titoli di spesa previsti per il funzionamento dell'Accademia.